



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | SERVICE AREA MEDICA

**FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO MONOUSO PER LE ESIGENZE DEI DIPARTIMENTI IN SERVICE
ALL'AREA SAM – SERVICE AREA MEDICA - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

CAPITOLATO TECNICO – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG B0EC42BFEA

CPV: 33141000-0 anse/spatole

CPV: 44618100-6 fiasche

CPV: 42671100-1 piastre

CPV: 38437000-7 pipette

CPV: 33192500-7 provette

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Laura Conti

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i)

Sommario

1. OGGETTO	3
2. IMPORTO ECONOMICO DEL CONTRATTO	4
3. DURATA E ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO	4
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
5. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEL SINGOLO ORDINE	5
6. PRODOTTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
6.1 Caratteristiche dei prodotti	6
6.2 Tempi e luoghi di consegna	6
6.3 Eventuale imballaggio dei prodotti	6
6.4 Gestione della merce “non conforme”	7
6.5 Requisiti per il rispetto del principio “DNSH” (do not significant harm).....	7
7. REVISIONE DEI PREZZI.....	7
8. D.U.V.R.I.	8
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
10. OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO	10
11. GARANZIA DEFINITIVA	11
12. PENALI.....	12
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	12
14. RECESSO	13
15. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI ESCLUSIVI	14
16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
18. SPESE CONTRATTUALI	15
19. FORO COMPETENTE	15
20. RUOLI	15

1. OGGETTO

Il documento ha per oggetto la fornitura di materiale plastico monouso per le esigenze dei laboratori delle strutture in service all'Area SAM – Service Area Medica dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, d'ora in poi SAM/Stazione Appaltante

La fornitura si caratterizza di una lista dettagliata di prodotti riportati nell' Elenco Prodotti richiesti, la cui consegna sarà ripartita durante l'intera durata contrattuale e avverrà su richiesta della Stazione appaltante mediante invio tramite PEC all'Affidatario di un buono d'ordine emesso per quantità variabili, secondo le proprie esigenze dalle varie strutture beneficiarie:

- DIMEC – Dipartimento di Scienza Mediche Chirurgiche
- DIBINEM – Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie
- C.R.B.A. – Centro di Ricerca Biomedica Applicata

Per altre tipologie di prodotti non compresi in elenco, ma dei quali dovesse sorgere la necessità durante l'intero periodo contrattuale, si riserva una quota massima di euro 25.000,00 ricompresa nel complessivo importo contrattuale, spendibile previa richiesta di specifica quotazione ad hoc che sarà facoltà della struttura richiedente accettare o meno. Eventuale importo residuo, presente in quota aperta, potrà essere utilizzato per l'acquisto dei prodotti compresi nell'elenco contrattualizzato. La stazione appaltante si riserva, in via residuale e per necessità da motivare adeguatamente, la facoltà di richiedere specifiche quotazioni ad hoc per ogni altro prodotto distribuito dall'Aggiudicatario, che sarà facoltà della struttura richiedente accettare o meno.

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

- Condizioni di ordinazione, trasporto e consegna delle singole forniture;
- Assistenza dedicata per la risoluzione di eventuali problematiche connesse alla fornitura.

Ai sensi dall'art. 79 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. qualora la descrizione di uno o più prodotti oggetto del presente appalto dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". L'Appaltatore che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato speciale di gara è obbligato a segnalarlo, con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica, unitamente alla documentazione comprovante che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi

di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento. Le quantità riportate nella relazione tecnica sono puramente indicative essendo il consumo soggetto a variabilità secondo le prescrizioni formulate dagli specialisti. L'Appaltatore aggiudicatario sarà tenuto alla somministrazione di tutte le quantità necessarie a fronte delle effettive esigenze che dovessero occorrere, agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati al momento dell'offerta, senza che possa avanzare alcuna eccezione.

2. IMPORTO ECONOMICO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, **il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari a € 220.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai fini della determinazione del valore del contratto, tale importo massimo presunto è da considerarsi quale unico e prevalente anche su eventuali diverse cifre risultanti dall'offerta economica presentata dall'Affidatario sul portale MEPA.

L'Affidatario dovrà applicare ai singoli prodotti presenti in elenco i prezzi unitari offerti in quanto, ai fini dell'aggiudicazione, sarà applicato il **criterio del minor prezzo** su una copertura percentuale di almeno il 90% (corrispondente a n. 243 prodotti) **sul totale** dei prodotti indicati (n. 270).

Non saranno prese in considerazione offerte relative ad una percentuale inferiore.

Per le altre tipologie di prodotti non compresi in elenco di cui sarà sorta necessità, viene, invece, riservata una quota massima di € 25.000,00, oltre IVA, ricompresa nel complessivo importo contrattuale, spendibile previa richiesta di specifiche quotazioni *ad hoc* che sarà facoltà della struttura richiedente accettare o meno. Detta quota è da far rientrare comunque entro l'importo di stipula e da considerarsi utilizzabile non in via esclusiva per i prodotti fuori elenco.

Trattandosi di un contratto a consumo, il suo valore presunto potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Aggiudicatario possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Aggiudicatario un minimo contrattuale garantito.

L'importo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale è pari a € 0,00.

3. DURATA E ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e contestuale repertoriazione sui sistemi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e avrà durata di tre anni, ovvero potrà avere una minor durata determinata dal raggiungimento anticipato dell'importo massimo stipulato.

In caso di necessità e qualora dovessero ricorrerne i presupposti, l'Università si riserva la facoltà di chiedere l'avvio anticipato della fornitura in pendenza di stipula, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, a partire dalla data comunicata dal Responsabile Unico del Progetto, previo accordo con l'Appaltatore.

Non sono previsti proroga e rinnovo del contratto, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara.

In ogni caso il contratto si riterrà concluso al raggiungimento dell'importo stipulato.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei prodotti di laboratorio verrà effettuata presso la sede della struttura beneficiaria indicata nel buono d'ordine.

La consegna del materiale ordinato dovrà essere effettuata al piano, anche nel caso in cui non sia disponibile l'ascensore.

Le sedi operative, al momento della ricezione del materiale, attesteranno l'avvenuta consegna con riserva di controllo sottoscrivendo il documento di trasporto (d.d.t.) che dovrà obbligatoriamente accompagnare la merce.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quelli indicati nell'ordine saranno respinte e non potrà addebitarsi alle varie strutture della Stazione Appaltante alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o deperimento di merce. Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna sono a rischio e carico dell'Affidatario.

Sono ammesse consegne parziali nel rispetto dei tempi di consegna fissati al successivo punto 6.2, in ogni caso, con oneri a carico dell'Affidatario e previo accordo con chi avrà richiesto la fornitura. Gli unici costi aggiuntivi dovuti dall'Università per ogni singola richiesta di fornitura, sono quelli dettagliati al successivo punto 5.

5. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEL SINGOLO ORDINE

Il corrispettivo di ogni ordine di fornitura sarà la sommatoria delle quantità acquistate per ogni tipo di bene e moltiplicate ciascuna per il prezzo offerto del singolo bene.

Qualora, nell'ambito di scontistica promozionale – anche con quotazione web – attuata dall'affidatario durante l'intero periodo contrattuale, il prezzo in sconto dovesse essere più basso rispetto al prezzo contrattualizzato, sarà data facoltà all'amministrazione di usufruire del prezzo più basso.

Ogni prodotto può essere ordinato in quantità variabile senza necessità di quantitativo minimo garantito.

L'Affidatario non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, della manodopera e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, fatta salva la sua facoltà di richiedere l'adeguamento Istat previsto dalla normativa di riferimento.

6. PRODOTTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

6.1 Caratteristiche dei prodotti

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere, altresì, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto in oggetto. I prodotti forniti dovranno essere conformi a quanto indicato nell'ordine. Prodotti diversi da quelli specificati nell'ordine saranno accettati solo dopo che la Stazione Appaltante ne avrà verificato la perfetta corrispondenza nelle modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito dovesse risultare non idoneo, la struttura si riserva il diritto di restituirlo e l'aggiudicatario dovrà fornire quanto richiesto nell'ordine.

6.2 Tempi e luoghi di consegna

Nel Buono d'Ordine /Ordine online, che verrà inviato di volta in volta secondo le necessità, verrà indicata la struttura ordinante, il nominativo del richiedente e il luogo di consegna. La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 (dieci) giorni, salvo indisponibilità dei prodotti richiesti, dalla data di ricevimento dell'ordine o eventualmente, qualora concordato con il richiedente, con una periodicità diversa, potendosi effettuare anche consegne frazionate in più tornate secondo le esigenze del richiedente medesimo.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale o dei corrieri, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

L'Affidatario dovrà garantire le forniture anche durante i propri periodi di chiusura per ferie estive, invernali o per inventario, fatte salve oggettive e motivate cause che rendano impossibile la prestazione.

L'Appaltatore aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Capitolato. Nel caso in cui durante tale periodo contrattuale non fosse possibile, per qualsiasi motivo, garantire la fornitura degli articoli oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà provvedere all'approvvigionamento di prodotti analoghi non inferiori per caratteristiche tecniche e qualitative a quelli aggiudicati ad un prezzo non superiore. Nel caso in cui i prodotti non fossero consegnati oltre il quindicesimo giorno o i prodotti sostitutivi risultassero inadeguati, il committente potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto.

6.3 Eventuale imballaggio dei prodotti

L'eventuale imballaggio di ciascun prodotto deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Qualora l'imballaggio presenti difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni che abbiano compromesso l'integrità dei prodotti ordinati, le strutture sopra descritte potranno rifiutare la merce eventualmente danneggiata e l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione, secondo quanto previsto al punto 6.4.

Nell'imballaggio di spedizione oltre all'indicazione dell'indirizzo di consegna dovrà essere indicato, altresì, il nome del richiedente ordinante, il contenuto e le quantità di prodotto.

6.4 Gestione della merce "non conforme"

Le strutture potranno rifiutare, in qualsiasi modo, la merce ritenuta "non conforme".

La merce è ritenuta "non conforme" se diversa, in termini quantitativi e qualitativi, da quella ordinata o in caso di difetti e lacerazioni degli imballaggi che ne abbiano compromesso l'integrità.

In ogni caso, la merce "non conforme" dovrà essere ritirata a cura e spese dell'Affidatario il quale dovrà provvedere, altresì, alla sostituzione della medesima con altra merce avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro un nuovo termine concordato con il richiedente.

Le strutture si impegnano a comunicare le anomalie entro il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo a quello di consegna del materiale.

Nel caso in cui non vi siano le condizioni per procedere ad una tempestiva sostituzione della merce "non conforme", le strutture non pagheranno il corrispettivo previsto e la stazione appaltante valuterà l'eventuale richiesta di risarcimento del danno arrecato.

6.5 Requisiti per il rispetto del principio "DNSH" (do not significant harm)

La fornitura deve essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente e alla disciplina di settore.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno riportare il marchio CE, se obbligatorio, nel rispetto delle specifiche dell'UE in materia.

Il Fornitore si impegna a dimostrare con apposita documentazione o eventuali certificazioni relative al processo di produzione, di consegna e conservazione del materiale, di non arrecare un danno significativo all'ambiente - "Do No Significant Harm" (DNSH) in termini, ad esempio, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di adattamento ai cambiamenti climatici, di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, di promozione dell'economia circolare, inclusa la prevenzione e il riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti prodotti nell'ambito della fornitura.

7. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora durante l'esecuzione del contratto dovessero verificarsi particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo unitario dei prodotti superiore al 5%, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

Ai fini del riconoscimento della revisione dei prezzi, l'Affidatario dovrà inoltrare al RUP una richiesta allegando la documentazione comprovante l'aumento dei costi connessi all'esecuzione dell'appalto.

Ricevuta la richiesta, il RUP avvierà un'istruttoria al fine di valutare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 60, D.Lgs. 36/2023. Qualora la richiesta venga accolta, la variazione opererà per il periodo successivo alla comunicazione di accoglimento.

8. D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto del presente affidamento consistono in mera fornitura di materiali, ovvero, non comportano l'eventuale esecuzione di servizi la cui durata sia superiore a cinque uomini-giorno. Tali prestazioni non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. Alla luce di ciò, non occorre predisporre il Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Affidatario dovrà emettere fattura elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e s.m.i..

Ogni fattura dovrà essere emessa a seguito dell'avvenuta esecuzione del relativo ordine di consegna e potrà riferirsi ad un solo ordine. Non sarà, pertanto, consentita la fatturazione cumulativa di più ordini.

L'Università provvederà ai pagamenti a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Detto termine di pagamento è stato definito sulla base delle condizioni di fatturazione abitualmente proposte dall'Affidatario.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art.120 comma 12 D. Lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate, in base alla struttura richiedente, a:

Settore Budget e approvvigionamenti - Ufficio Progettazione e contratti di durata

Via Massarenti, 9 40138 - Pad. 11 – piano 1° - Bologna - Italia | Tel. + 39 051-20 80857 / 840 |

sam.progettazioneacquisti@unibo.it – scriviunibo@pec.unibo.it

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – **DIBINEM** – Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna – C.F. 80007010376 - P.IVA 01131710376. Codice IPA: SQZBET;
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – **DIMEC** – Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna – C.F. 80007010376 - P.IVA 01131710376. Codice IPA: B31PB2;
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – **CRBA** – Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna – C.F. 80007010376 - P.IVA 01131710376. Codice IPA: YIHA7E.

Ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- numero di RDO MEPA: **3991391**;
- numero di CIG **BOEC42BFEA**;
- indicazione «“scissione di pagamento” ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 23 Gennaio 2015»;
- Il codice IPA e indirizzo di fatturazione della struttura richiedente;
- il codice CUP eventualmente comunicato;
- il numero dell’ordine del sistema contabile di Ateneo;
- l’importo complessivo imponibile IVA esclusa;
- l’importo complessivo IVA compresa;
- Codice Fiscale 80007010376;
- Partita Iva 01131710376.

L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.

Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a € 5.000,00.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.

Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del referente della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

In caso di ordini eseguiti in maniera difforme dalle prestazioni contrattuali, l'Università non procederà al pagamento delle relative fatture se non per quanto regolarmente eseguito, fatta salva la facoltà di avvalersi della garanzia come meglio definito al successivo punto 11.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

10. OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

L'Affidatario deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. L'Affidatario si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, utilizzando il contratto collettivo il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro. L'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Affidatario s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

L'Affidatario si impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Affidatario si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

L'Affidatario è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L'Affidatario che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegna, ai sensi dei commi 3 e 3 bis, art. 47, L.108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto:

- la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

11. GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà costituire una garanzia, a tutela dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, di un ammontare pari al 10 % (dieci) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Come previsto dall'art. 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti, l'importo della garanzia verrà ridotto secondo i criteri e le misure di cui all'art. 106, comma 8 del Codice appalti. Sarà onere dell'Affidatario produrre idonea documentazione attestante i requisiti di cui sopra.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta, pertanto, espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia, quindi sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 12.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva verrà svincolata proporzionalmente allo stato di avanzamento della fornitura (definito sulla base dell'erosione del residuo contrattuale), nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto definito dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. L'ammontare residuo sarà svincolato decorso il termine finale del contratto, al momento del rilascio dell'ultimo certificato di regolare esecuzione a conclusione di tutte le prestazioni contrattuali richieste, piuttosto che a concorrenza dell'importo di stipula.

12. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali pari all'1 per mille dell'importo dell'ordine non correttamente evaso nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini di consegna indicati all'art. 6 o nell'ordine;
- mancata sostituzione della merce "non conforme" entro i termini di consegna indicati all'art.6.

In ogni caso, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo dovuto per la merce "non conforme".

La Stazione Appaltante si riserva di procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di prodotti di eguali quantità e qualità equivalente, per quanto possibile nei limiti dell'infungibilità dei prodotti contrattualizzati, addebitando i relativi ulteriori costi all'Affidatario per danni arrecati dal medesimo a seguito di una non corretta esecuzione della fornitura.

Trattandosi di un Contratto su cui insisteranno anche acquisti finanziati con fondi PNRR, è prevista, inoltre, una penale pari al 6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella produzione della documentazione di cui al punto 10 della presente scrittura.

L'applicazione delle penali è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento, valutate le eventuali giustificazioni prodotte dall'Affidatario.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento delle relative fatture e non può complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, concorso il quale l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente esecuzione della fornitura in danno dell'Affidatario inadempiente, come meglio dettagliato dal successivo punto 13.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 12 "Penali", nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95--100, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. durante l'esecuzione del contratto.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi del successivo punto "Brevetti industriali e diritti esclusivi" della presente scrittura;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore netto del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione delle penali previste, all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

14. RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC, nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 del Codice civile.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento, salvo il pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

15. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI ESCLUSIVI

L'Affidatario si impegna a produrre adeguata dichiarazione attestante l'esclusività nella distribuzione e/o commercializzazione dei prodotti inseriti in contratto.

L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti dell'Università per le violazioni di cui sopra, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione della natura della fornitura oggetto dell'affidamento l'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

È assolutamente vietato, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, con risarcimento di ogni danno e spesa per la Stazione Appaltante, la cessione totale o parziale del contratto.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

L'informativa per i Clienti, dell'operatore economico aggiudicatario, sarà reperibile alla pagina web che verrà comunicata.

18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023, l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari a € 120,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

19. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

20. RUOLI

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Laura Conti, in servizio presso l'Area Service Area Medica – SAM dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.